



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 43 DEL 08/08/2024

Oggetto: Festa di Ferragosto 2024 – Prato della Valle

Divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni).

IL SINDACO

DATO ATTO che nella serata del 15 agosto 2024 in Prato della Valle, si svolgerà la tradizionale Festa di Ferragosto, nel cui palinsesto sono previsti degli intrattenimenti musicali e uno spettacolo piromusicale;

DATO ATTO che in sede di Conferenza di Servizio Intersettoriale tenutasi in data 02/08/2024 è stata richiesta l'adozione di un provvedimento di divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine nonché di introdurre, portare e utilizzare apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura;

RITENUTO che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nella medesima area, appare necessario prevenire e contrastare situazioni di potenziale criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti, nel caso di specie, dall'abbandono di bottiglie/recipienti di vetro e lattine fonte di pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo o che transitano nella vasta area interessata dalla Festa di Ferragosto;

DATO ATTO che l'art. 12 comma 1 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la Civile Convivenza in Città prevede che: *“a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica”*;

RITENUTO pertanto indispensabile, per i motivi sopra esplicitati, garantire l'ordine e la sicurezza pubblica attraverso i divieti in oggetto indicati;

RICHIAMATO l'art 8, comma 5, del Regolamento per l'esercizio del commercio su area pubblica il quale prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante (sia vendita che somministrazione) è vietato nel centro storico, così come definito nel Piano Regolatore Generale e pertanto anche nell'area di Prato della Valle;

DATO ATTO della volontà dell'Amministrazione di favorire iniziative utili a tutela degli animali, in particolare quelli da affezione, per i quali le emissioni sonore prodotte durante lo spettacolo piromusicale potrebbero generare paura e sofferenza;

VISTI:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana e della Civile Convivenza in Città;
- il vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la legge 24/11/1981 n. 689

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

ORDINA

Dalle ore 19.00 del 15/08/2024 alle ore 03.00 del 16/08/2024 il divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) nell'area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Orto Botanico, via Donatello, via Falconetto, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena.

Ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 15 agosto 2000 n. 267, l'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00.

All'atto dell'accertamento della violazione, consegue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, dei mezzi utilizzati ai fini della commissione dell'illecito.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

E' facoltà degli Organi di Polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo della presente ordinanza.

RACCOMANDA

di non condurre o detenere nessun animale nell'area oggetto della presente ordinanza durante lo spettacolo piromusicale.

INFORMA

che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

DISPONE INOLTRE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova,
- alla Questura di Padova,
- al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene pubblicata *all'Albo Pretorio online* del Comune di Padova.

Sottoscrive la presente ordinanza, assente il Sindaco, il Vicesindaco, ai sensi dell'art. 60 co. 2 del vigente statuto Comunale

p. IL SINDACO
IL VICESINDACO
Andrea Micalizzi